

# Oltre ilGreen24

Newsletter di approfondimento realizzata in collaborazione con 24 ORE Professionale



L'hub italiano dei consorzi per le economie circolari

A large graphic on a dark green background with a fern leaf. It features a central green teardrop shape containing the text 'OLTRE IL GREEN L'IMPRONTA NATURALE'. To the right, four circular icons are listed vertically, each with a corresponding label: a blue circle with a white arrow for 'ECO PED', an orange circle with a white arrow for 'RI DOMUS', a yellow circle with a white cross for 'ECO POWER', and a blue circle with a white globe for 'PNEU LIFE'. At the bottom left, the 'safe' logo and tagline are repeated.

**OLTRE IL  
GREEN**  
L'IMPRONTA  
NATURALE

**ECO  
PED**

**RI  
DOMUS**

**ECO  
POWER**

**PNEU  
LIFE**

**safe**  
L'hub italiano dei consorzi per le economie circolari

**OltreilGreen24**

Newsletter di approfondimento  
realizzata da  
24 Ore Professionale  
in collaborazione  
con GRUPPO SAFE

Proprietario ed Editore:  
Il Sole 24 Ore S.p.A.

Sede legale  
e amministrazione:  
Viale Sarca, 223 - 20126  
Milano

Redazione:  
24 ORE Professionale

Coordinamento editoriale:  
Isabella Ascione

© 2025 Il Sole 24 ORE S.p.a.  
Tutti i diritti riservati.  
È vietata la riproduzione  
anche parziale e con qualsiasi  
strumento.

I testi e l'elaborazione dei testi,  
anche se curati con scrupolosa at-  
tenzione, non possono comportare  
specifiche responsabilità per invo-  
lontari errori e inesattezze.

Chiusa in redazione:  
16 luglio 2025

**NEWS** a cura della redazione Safe

**EDITORIALE**

Nel mondo riciclo ed impatti ambientali crescono in parallelo.  
Come risolvere il paradosso? 4

**TESSILE**

Operatori del recupero tessile al collasso:  
Assorecuperi chiede interventi emergenziali 6

**RAEE**

Litio: raccolte comunali verso l'adeguamento 10

**AUTOMOTIVE**

A Teos quattroruote promuove la nuova ideologia automotive  
e premia safe-hub delle economie circolari 13

**EPR**

Modelli epr organizzativi: perché sono più efficaci? 16

**NEWS E APPROFONDIMENTI**

a cura di 24 Ore Professionale

**CLEAN INDUSTRIAL DEAL**

Il nuovo corso Ue: la circolarità è leva per sicurezza e competitività 21

**UE**

Spedizioni illegali di rifiuti, l'Olaf lancia il gruppo di lavoro  
per contrastare il fenomeno 23

**REATI**

Traffico di rifiuti, legittimo il sequestro delle quote societarie 25

**REACH**

End of Waste e REACH, chiarimenti del MASE 28

**ANALISI**

End of Waste, lacune normative e criticità ostacolano il percorso  
verso l'economia circolare 31

**TRASPORTO RIFIUTI**

Rifiuti e confisca del mezzo: il terzo proprietario  
deve dimostrare la buona fede 36

**DIRETTIVA CSRD**

Rendicontazione di sostenibilità, profili giuridici e penali 39

**FISCO**

IVA con aliquota ridotta per il trasporto dei rifiuti in discarica 44

## OltreilGreen24: il numero di questo mese

Come avanza la transizione ecologica? Il percorso è segnato, ma sono molti gli aggiustamenti che vanno fatti. Nel mio editoriale di questo numero di Oltreilgreen24 spiego i motivi chiave per cui **gli impatti ambientali dei rifiuti continuano a crescere a ritmo più rapido del riciclaggio**. La sostenibilità, prima di tutto, deve essere fattibile: questo il tema di fondo dei quattro articoli proposti dalla redazione di SAFE. Il primo riporta i ragionamenti compiuti dal settore automotive in occasione di **TEOS**, evento in cui siamo stati premiati per l'efficacia del nostro disciplinare Ecoguard®. Nel secondo articolo, sono illustrati gli elementi che rendono indispensabile l'implementazione di **modelli EPR organizzativi**, e non solo finanziari: per cambiare le cose in meglio non basta, difatti, stabilire che i produttori sono responsabili, occorre anche disegnare i sistemi in modo adeguato. C'è poi un articolo che, riportando i contenuti di un convegno di Assorecuperi, approfondisce i motivi del **collasso delle filiere del recupero tessile**, e le possibili vie d'uscita da questa grave situazione. Infine, diamo conto del recente accordo tra le parti coinvolte nel recupero dei RAEE, che hanno assunto concreti provvedimenti atti a ridurre i **rischi di incendio nella gestione dei rifiuti contenenti batterie al litio**.

Non potevano poi mancare gli aggiornamenti ed approfondimenti sul panorama normativo, curati per Oltreilgreen24 dalla redazione del Sole24ore. Il team multidisciplinare Letizi, Le Pera e Bencivenni spiega come le **lacune normative sull'End of Waste** ostacolano il percorso verso l'economia circolare. Marta Casadei ci offre invece un riepilogo dei **fronti europei della riforma green**, spiegando il modo in cui si organizza e riorganizza la narrativa sulla circolarità. Andando più nello specifico, Girolamo Matranga e Riccardo Lucev chiariscono i profili giuridici e penali legati alla direttiva europea **Corporate Sustainability Reporting Directive - CSRD**. Giovanni Parente dà conto della risposta del MASE in relazione a dubbi sorti sull'IVA agevolata per i trasporti in discarica, mentre Mauro Calabrese illustra i più recenti chiarimenti ministeriali in merito all'**applicazione della disciplina REACH sui materiali End of Waste**.

Puntando la lente d'ingrandimento su illeciti e rischi di illecito, consigliamo la lettura dell'articolo firmato da Davide Madeddu e Sarah Rost a proposito del nuovo gruppo interforze europeo lanciato da **OLAF** che lotta contro il traffico illegale di rifiuti. Chi non gestisce impeccabilmente i rifiuti rischia sempre di più. Mauro Calabrese spiega e commenta la possibilità, quando ci sono traffici di rifiuti, di **sequestrare la totalità delle quote societarie** delle imprese includendo quelle che appartengono a soci estranei ai fatti: lo ha stabilito la Corte di Cassazione. La Corte Suprema, come riferisce Luigi Imperato, ha anche spiegato che in caso di trasporto illecito di rifiuti per evitare la **confisca del mezzo** il soggetto terzo proprietario deve dimostrare la sua buona fede.

Buona lettura!

Giuliano Maddalena

Direttore di SAFE - Hub delle Economie Circolari



## EDITORIALE

a cura di Giuliano Maddalena, Direttore di Safe - Hub delle Economie Circolari

### Nel mondo riciclo ed impatti ambientali crescono in parallelo. Come risolvere il paradosso?

Il ***Circularity Gap Report 2025*** lancia un segnale d'allarme difficile da ignorare: sebbene in termini assoluti le quantità di materiale riciclato continuino ad aumentare, **la percentuale di riciclaggio rispetto all'utilizzo complessivo di risorse è in calo**. Nel 2023, i materiali riciclati rappresentavano il 7,2% delle risorse impiegate a livello globale: nel 2024 questa quota è scesa al 6,9%.

La ragione di questo *trend* negativo è drammaticamente semplice: **il volume dei beni prodotti e consumati continua a crescere impetuosamente**, e a maggior ritmo dell'incremento della capacità operativa e commerciale del riciclaggio. Negli ultimi cinquant'anni l'estrazione di materie prime è triplicata, raggiungendo i **100 miliardi di tonnellate l'anno**. La curva è esponenziale e, se non si cambia rotta, si prevede un ulteriore incremento del 60% entro il 2060. Una buona parte dei beni immessi sul mercato diventano rapidamente rifiuti, che nella maggior parte dei paesi del mondo provocano **impatti devastanti** perché i sistemi locali non sono in grado di gestirli adeguatamente. La gravità della situazione è ben illustrata dai dati diffusi da UNEP a proposito dei **rifiuti di plastica**: 220 milioni di tonnellate nel 2024, con un tasso di riciclaggio inferiore al 10%; oltre il 50% finisce in discarica o negli inceneritori e circa un terzo viene direttamente disperso nell'ambiente.

L'ecosistema mondiale è unico, quindi **per salvarci non basta fare le cose bene in Europa**. Per invertire il *trend* occorrono politiche globali di prevenzione e vincoli sulla durabilità degli oggetti. Gli obiettivi di recupero dei rifiuti in loro stessi non sono sufficienti, perché rappresentano una **percentuale dei rifiuti prodotti**; ciò vuol dire che, se il consumo e i conseguenti rifiuti aumentano in modo forsennato, **gli impatti ambientali possono crescere nonostante l'aumento delle quote recuperate**. In Europa, come nel resto del mondo, continuiamo a essere inondati da **prodotti low cost** di origine soprattutto asiatica che diventano quasi immediatamente rifiuti, impossibili da riutilizzare e difficili da

riciclare. Nel caso europeo, nonostante i passi verso la circolarità siano tangibili e concreti, sono ancora diffusissimi i **conteggi ingannevoli**, di flussi che entrano nel registro del recupero pur essendo avviati a filiere non controllate, dove ad essere sconosciuta non è solo **la quota di scarto finale** ma anche la modalità con cui tale scarto viene gestito.

Per salvare il pianeta da questo **immane tsunami di rifiuti** sono indispensabili **accordi internazionali legalmente vincolanti**, che includano chiari obiettivi di prevenzione e circolarità, piani condivisi di riconversione economica, e rigorosi strumenti di tracciabilità, anche transfrontalieri, applicati sull'intero ciclo di vita dei prodotti. Inoltre, i paesi più sviluppati e sensibili sull'ecologia hanno l'opportunità storica di stimolare la transizione ecologica utilizzando il peso della loro domanda sul **mercato globale**.

Cosa possiamo fare nel frattempo noi **privati, produttori, organizzatori di filiere circolari e gestori del recupero**? Il nostro ruolo di *player* dell'economia reale non va sottovalutato. Possiamo essere **motore del cambiamento**, nella misura in cui adottiamo nelle nostre visioni strategiche e di sviluppo gli schemi di Economia Circolare di cui il mondo ha bisogno, **anticipando la legge e andando oltre ciò che essa impone**, lasciando poi ai Governi il compito di riconoscere, promuovere e far funzionare alla giusta scala ciò che già esiste.



## TESSILE

### OPERATORI DEL RECUPERO TESSILE AL COLLASSO: ASSORECUPERI CHIEDE INTERVENTI EMERGENZIALI

“Porto il grido di dolore dei raccoglitori e selezionatori di rifiuti tessili italiani, che non riescono più a sostenere economicamente la loro attività e si trovano sull’orlo del collasso. **La maggior parte degli operatori rischia di interrompere l’attività già a luglio o agosto**”, ha detto **Pietro Luppi** di Assorecuperi-Confcommercio durante il suo intervento al convegno organizzato dall’associazione lo scorso 24 giugno.

Il convegno, intitolato “**Le nuove sfide del settore dei rifiuti tessili: la responsabilità estesa del produttore (EPR) e la disciplina end of waste**”, si è tenuto a Roma presso la sede di Confcommercio a Piazza Belli. Ad esprimere i loro punti di vista sono stati i principali stakeholder italiani del settore rifiuti tessili-abiti usati.

I lavori sono stati aperti dal **Presidente di Assorecuperi Tiziano Brembilla** e dall’**On. Erica Mazzetti**, membro di maggioranza della Commissione Ambiente della Camera dei Deputati, che ha sottolineato l’importanza di **preservare il ruolo delle microimprese e la competitività dell’industria** nei nuovi scenari EPR.

A differenza di altre filiere del recupero di rifiuti urbani, dove i raccoglitori sono pagati per prestare il servizio, i raccoglitori di rifiuti tessili operano in modo gratuito, o addirittura riconoscono contributi economici alle aziende igiene d’urbana o Comuni del territorio. “Uno schema di servizio reso possibile dal **valore economico della frazione riutilizzabile**, che viene separata durante le operazioni di trattamento e poi rivenduta a canali di distribuzione della seconda mano che si trovano soprattutto all’estero”, ha spiegato Luppi. “Ma **oggi questo valore economico non c’è più**,

e a meno che le condizioni del servizio non cambino non ci sono più i presupposti per proseguire”, ha dichiarato l’esponente degli operatori”.

“I selezionatori di abiti usati non riescono più a riconoscere agli operatori della raccolta prezzi sufficienti a coprire i loro costi operativi, e in molti casi hanno interrotto i ritiri perché i magazzini sono saturi. **Il prezzo internazionale degli abiti riutilizzabili è crollato** a causa della concorrenza cinese, e i canali tradizionali della frazione riciclabile sono chiusi. Come se non bastasse, la frazione che va smaltita a pagamento è cresciuta a dismisura a causa dello **tsunami di fast-fashion** che ha travolto il mercato italiano: abiti che durano due o tre lavatrici e poi finiscono nei contenitori della differenziata tessile”.

“Ad aggravare oltre ogni misura la situazione degli operatori della raccolta italiani, sono i **contributi EPR o degli enti locali riconosciuti agli operatori di altri paesi europei**, che hanno la possibilità di piazzare sul mercato i loro abiti usati a prezzi molto più bassi di quelli raccolti in Italia”.

“È **urgente che la Responsabilità Estesa del Produttore entri in vigore anche in Italia**, e che i produttori si facciano carico di sostenere la filiera così come accade con altre frazioni di rifiuti urbani. Nel frattempo, vanno stanziati **contributi transitori** per far sì che la raccolta differenziata del tessile sopravviva fino all’introduzione del regime di Responsabilità Estesa del Produttore”, ha concluso Luppi.

“In presenza di un regime di Responsabilità Estesa del Produttore noi **avremmo potuto contribuire**, sia finanziariamente che organizzativamente, per sostenere gli operatori della raccolta e della selezione in questo momento difficile”, ha sottolineato il Vicedirettore di **Confindustria moda** e referente associativo del consorzio di produttori **Retex.green Mauro Chezzi**.

**Bernardo Piccioli Fioroni**, esponente dell’associazione di categoria delle aziende di igiene urbana **Utilitalia**, ha chiarito che **in alcuni casi le aziende di igiene urbana hanno già rinegoziato gli accordi con gli operatori** della raccolta del rifiuto tessile urbano, ad esempio accettando di farsi carico economicamente della frazione non recuperabile presente nel flusso differenziato.

**Massimo Torti di Federmoda**, rappresentante dei distributori del tessile-abbigliamento, ha riportato che in Europa, nel solo 2024, e come evidenziato dalla Commissione, sono entrate **4,6 miliardi di spedizioni di basso valore** che corrispondono a circa **12 milioni di pacchi al giorno**: una situazione che sta togliendo importanti fette di mercato a chi commercializza il *made in Italy* e che comporta “un concreto rischio di deindustrializzazione e di desertificazione commerciale” sovraccaricando al contempo le filiere del recupero tessile con enormi volumi di rifiuti impossibili da riutilizzare o riciclare.

### **Lo scenario futuro**

Nel convegno è stato dato ampio spazio alla discussione dello scenario EPR futuro.

**Mara Chilosi**, Coordinatrice del Comitato Scientifico di **Assorecuperi**, ha evidenziato che “le posizioni di tutti gli stakeholder, influenzate dal mercato e dall’introduzione dei regimi EPR in altri paesi europei, sono lentamente confluite attorno allo scenario EPR”. Ripercorrendo la genesi della riforma europea verso l’EPR tessile, la Chilosi ha ricordato come tutto sia partito dalla necessità di migliorare la **performance ambientale del settore tessile nel suo complesso**, a partire dalla produzione. “È a partire dalla comprensione di questa dimensione globale che va fatta ogni considerazione. Per aumentare quantità e qualità della raccolta e volumi di recupero, l’Europa ha identificato l’EPR come strumento chiave. Ci sono scadenze entro le quali l’EPR dovrà essere adottato da ogni nazione, ma **ogni Stato Membro è libero di anticiparle**”.

A sottolineare la dimensione di filiera dell’EPR è stato anche Mauro Chezzi di Confindustria Moda e Retex.green: “A essere coinvolti dovrebbero essere **tutti gli operatori della produzione tessile**, nessuno escluso. L’ottica a cui deve guardare l’EPR è sistemica. La Direttiva Ecodesign chiede prodotti più durevoli, che devono contenere materiale riciclato. Questo implica, tra le altre cose, la necessità di educare i consumatori ad accettare prodotti che potrebbero avere caratteristiche diverse”. “Il rispetto delle prescrizioni sull’Ecodesign rende indispensabile l’accesso alle materie secondarie tessili, e in questo ambito l’EPR ha un’importanza strategica. Noi chiediamo un EPR di ultima generazione, dove i produttori, pur mantenendo la priorità del riutilizzo, aiutino il settore del recupero ad **attrezzarsi ed innovarsi per raccogliere e selezionare la maggior quantità possibile di frazioni riciclabili**”.

“L’industria tradizionalmente cerca l’efficienza attraverso l’abbattimento dei costi. Noi siamo entrati in una logica diversa, di sostenibilità, dove la competitività è ricercata attraverso l’introduzione di **nuovi costi che hanno a che fare con l’utilità collettiva**; per sostenere questo percorso virtuoso è importante ragionare a fondo sull’introduzione di specifiche agevolazioni fiscali. Per preservare la nostra competitività nel nuovo scenario, sono urgenti **controlli ferrei** che garantiscano il rispetto delle regole ambientali non solo a chi produce in Europa ma anche a chi produce fuori e immette i propri prodotti sul mercato comunitario”.

Interpellati dagli operatori della selezione presenti in sala, preoccupati della chiusura degli sbocchi di riciclo in India e Pakistan, sia Chezzi che **Francesco Marini**, di **Confindustria Toscana Nord**, hanno sottolineato la grande importanza di aprirsi al riciclaggio chimico, che massimizza il potenziale di riciclabilità delle frazioni tessili post-consumo, e alle simbiosi industriali, che permettono di riciclare il tessile in altri settori industriali. Marini, in particolare, ha rimarcato l’**enorme eterogeneità delle fibre tessili**, che richiede una proporzionale articolazione dei rispettivi canali di riciclo. “Gli articoli mono-fibra ormai sono molto rari, e questo genera una serie di complessità nelle operazioni di recupero. Perché le aziende investano nel riciclo, occorre un mercato, ossia compratori. La strada da fare in questo ambito è molta,

perché finora il settore del recupero post-consumo ha puntato solo sul riutilizzo. Occorre poi lavorare su **passaporto digitale, eco-modulazione dei contributi e revisione delle metodiche di analisi del ciclo di vita dei prodotti**”.

Il giurista **Leonardo Salvemini** ha sottolineato che “senza coinvolgere il mondo dell'imprenditoria raggiungere gli obiettivi ambientali è molto difficile”, e che le sfide del nuovo scenario sono molte e variegate. Tra queste “l'**attenzione del settore da parte di organizzazioni malavitose**, che a volte contano sulla collaborazione di enti non profit”, o la gestione degli **acquisti online**. Il giurista reputa che le **premierie fiscali** sui comportamenti sostenibili debbano avere un ruolo chiave, e che la codicistica sugli organismi collettivi debba aggiornarsi includendo non solo le forme consortili ma anche le **reti d'impresa**.

Gli stakeholder intervenuti nel convegno hanno concordato sulla necessità di dotare il regime EPR di un Centro di Coordinamento, così come accade nel settore RAEE. Secondo Piccoli Fioroni di Utilitalia “per evitare contrapposizioni controproducenti sarà importante avere una **cabina di regia unitaria** dove ognuno degli stakeholder abbia la possibilità di definire il proprio ruolo nel sistema”.

Il **Ministro dell'Ambiente, Gilberto Pichetto Fratin**, intervenuto in video, ha riferito che la bozza di decreto ministeriale sull'EPR tessile è stata riaggiornata, che le fasi di consultazione con gli stakeholder si reputano concluse, e che il percorso è in **dirittura d'arrivo**.

### **Un'emergenza di livello europeo**

Negli ultimi mesi alcune tra le più grandi compagnie europee di raccolta e recupero di rifiuti tessili post-consumo sono entrate in **fase di liquidazione**. In Germania a presentare istanza di fallimento sono stati i leader di mercato della raccolta e della selezione **SOEX** e **Texaid**, mentre in Francia ha chiuso i battenti **WMH**, una delle principali imprese sociali dedite alla raccolta di abiti usati.

Dell'emergenza di mercato del settore del recupero tessile si sta occupando anche la Segreteria Generale del **Consiglio Europeo**, che lo scorso 10 giugno, con una circolare ufficiale, ha invitato tutti gli Stati Membri a farsi carico della situazione.

Prendendo atto di una congiuntura negativa generata da una molteplicità di fattori di mercato, la Segreteria Generale del Consiglio ha chiesto agli Stati Membri di valutare **aiuti di Stato** e di “sfruttare la flessibilità insita nella legislazione dell'UE in materia di rifiuti per **accelerare l'istituzione di sistemi nazionali di responsabilità estesa del produttore (EPR)** o, laddove esistano, per migliorarne rapidamente il funzionamento, in particolare per quanto riguarda i sistemi di raccolta differenziata, le misure volte ad aumentare i tassi di riutilizzo e riciclaggio e per ridurre i rischi derivanti dalla gestione operativa dei rifiuti pericolosi”.



## RAEE

# LITIO: RACCOLTE COMUNALI VERSO L'ADEGUAMENTO

“Troppi incendi, a volte con danni tremendi, con tutti gli oneri attribuiti agli impianti dove avvengono gli incidenti, e senza una chiara catena di responsabilità a ritroso. **Una situazione davvero difficile da sostenere**, considerato che le autocombustioni degli apparecchi domestici a fine vita derivano da urti e danneggiamenti spesso procurati giorni prima della consegna all'impianto, cioè durante le fasi di conferimento nei centri di raccolta comunali oppure durante il trasporto dai centri di raccolta all'impianto”. **Leonardo Colapinto**, esponente del consorzio di produttori **ECOPED**, riassume in questo modo le ragioni che hanno indotto Centro di Coordinamento RAEE, Associazione Nazionale dei Comuni Italiani (ANCI), Aziende di raccolta rifiuti e rappresentanza unica dei Produttori, a rivedere il loro **Accordo di Programma 2025-2027** aggiungendo specifici allegati dedicati alla gestione degli apparecchi a fine vita contenenti **batterie al litio**. Sotto la lente di ingrandimento il **raggruppamento numero 4 (R4)**, che include IT e Consumer Electronics, apparecchi di illuminazione (privati delle sorgenti luminose), piccoli elettrodomestici e altre frazioni di RAEE che, in modo crescente, contengono batterie al litio. “L'assenza di una differenziazione degli apparecchi contenenti le batterie al litio implica una **gestione di massa**, non accurata, dove è impossibile prevenire il danneggiamento degli oggetti più piccoli, che sempre più spesso contengono questo tipo di batterie”, commenta il manager di **ECOPED**.

## LE PRESCRIZIONI ADOTTATE

La revisione dell'accordo, che dal lato CDC RAEE è stata firmata dal Presidente **Giuliano Maddalena**, prevede l'introduzione di unità di carico specifiche per la gestione degli apparecchi con batterie al litio. Queste unità di carico, ai sensi della **normativa ADR sul Trasporto su strada di merci pericolose**, devono essere gestite in imballaggi esterni robusti, resistenti, che impediscono la perdita di contenuti e che vanno manipolati con cura per minimizzare i rischi di danneggiamento. Ma le prescrizioni proposte da CDC RAEE, e accettate dagli altri soggetti coinvolti, vanno **molto più nello specifico**.

Innanzitutto, la robustezza dovrà essere garantita da **unità di carico** costruite in acciaio e con uno spessore minimo di 1,2 mm, con tipologia e qualità tali da sostenere un carico ipotetico di almeno 210 kg/m<sup>3</sup>. Le unità di carico dovranno essere **facilmente riconoscibili**, anche per tramite della applicazione di un elemento identificativo di colore **arancio brillante**, apposto, ad esempio, per mezzo di una banda adesiva, di un bollo adesivo o di una verniciatura anche parziale, e su almeno una parete esterna dovrà essere riportata l'indicazione, ben visibile di **"APPARECCHIATURE ELETTRICHE ED ELETTRONICHE CON BATTERIE AL LITIO PER IL RICICLAGGIO"**. Tutti i lati delle unità di carico (fondo, pareti laterali e parete superiore) dovranno essere costituiti da **superfici chiuse**, per evitare la fuoriuscita totale o parziale di materiale nonché per garantire una migliore funzione di contenimento in caso di sviluppo di incendi al proprio interno. In quanto ad **utilizzo e movimentazione**, le unità di carico dovranno avere ruote e dotazioni che facilitino l'uso di carrelli elevatori o transpallet, e dovrà essere garantito un **sistema di apertura** che consenta all'utente di depositare il RAEE offrendo una ragionevole garanzia del mantenimento dell'integrità dello stesso e **senza presentare ulteriori rischi per l'utente** rispetto a quanto insito nelle normali operazioni di conferimento di un RAEE presso un Centro di Raccolta. Dovrà infine essere garantito un sistema di apertura per lo **svuotamento** che consenta agli operatori degli impianti autorizzati di prelevare i RAEE mantenendo l'integrità degli stessi e senza presentare ulteriori rischi per la sicurezza dell'operatore rispetto a quanto insito nelle normali operazioni di gestione dei RAEE.

## UN PROBLEMA MONDIALE

Entro il 2030 la domanda di batterie al litio è destinata a schizzare a 4,7 TWh, a fronte dei 700 Gwh registrati nel 2022 (quasi sette volte tanto). Gran parte di questa domanda sarà legata alle batterie dei veicoli elettrici, ma una crescita esponenziale è prevista anche per la frazione "consumer", dalla quale è originata gran parte degli incidenti.

Secondo il **Lithium-ion Battery Incident Reporting**, aggiornato annualmente dal centro di ricerca UL a partire da un database di 12 paesi (Canada, Cina, Germa-

nia, India, Giappone, Paesi Bassi, Norvegia, Singapore, Corea del Sud, Svezia, Regno Unito e USA), **gli incidenti provocati dalle batterie al litio sono aumentati esponenzialmente** di anno in anno, passando dai 231 del 2014 ai 3880 del 2024: un numero che nei prossimi anni, in assenza di serie misure di prevenzione, rischia di aumentare proporzionalmente all'incremento della domanda.

Nel 2014 l'autocombustione delle batterie al litio aveva provocato due morti e 25 feriti, nel 2024 si è arrivati al record di oltre 100 morti e quasi 600 feriti. Il Rapporto chiarisce che **il 49% dei feriti è vittima degli apparecchi "consumer"** (come smartphone, laptop e giocattoli), **e un altro 45% dei "micro-mobility devices"** (come le biciclette elettriche); solo il 4% risulta ferito dai veicoli elettrici. I morti, invece, sono da attribuire al 31% agli apparecchi consumer, al 53% alla micromobilità e al 16% ai veicoli elettrici (questi ultimi, però, generano percentualmente meno vittime rispetto a quelle degli incendi di veicoli non elettrici).



## AUTOMOTIVE

### A TEOS quattroruote promuove la nuova ideologia automotive e premia safe-hub delle economie circolari

Come conciliare libertà e progresso con sostenibilità e sicurezza? Questo l'interrogativo chiave di **TEOS – the elegance of sustainability**, l'esclusivo evento organizzato il due luglio da Quattroruote alla Casina Valadier, il capolavoro neoclassico di Villa Borghese, dove amministratori delegati e dirigenti delle principali case automobilistiche si sono soffermati a riflettere su futuro e prospettive del settore automotive. Tra gli invitati d'onore il Ministro dell'Ambiente **Gilberto Pichetto Fratin** e **Fabrizio Giugiaro**, il creativo che, seguendo le orme del padre Giorgetto, ha ideato soluzioni design che sono penetrate nel gusto ed immaginario collettivo di tutto il mondo.

I grandi cambiamenti sono sempre preceduti da solide innovazioni filosofiche, estetiche e morali, e queste ultime, immancabilmente, sono generate da stimoli storici ben precisi. L'automotive europeo oggi vive una **profonda crisi**, parzialmente provocata da politiche ambientali europee che, imponendo obiettivi di emissione zero interamente basati sull'elettrificazione, non hanno tenuto pienamente conto della dimensione industriale e di mercato del settore. Ma le case automobilistiche, anziché rifugiarsi in una sterile reazione contro gli obiettivi ecologici, rilanciano avanzando **proposte di sostenibilità concrete, fattibili, che hanno migliori chance di salvare l'ambiente perché incorporano in modo efficace tecnologia, marketing e processi economici.**

**Quattroruote**, che con le sue centinaia di migliaia di lettori ed utenti online ha

una centralità fisiologica nel dibattito, è tra i principali promotori di questo rinnovamento ideologico. Il due luglio, a TEOS, sono state premiate le realtà che meglio incarnano la nuova visione, e il primo premiato, in ordine cronologico, è stato **SAFE - hub delle Economie Circolari**. A consegnare il premio *Waste Security* al CEO Giuliano Maddalena è stata Carolina Tedeschi, nota al grande pubblico per i suoi interventi sul profilo Instagram di Quattroruote.

Un riconoscimento dovuto al rigore del disciplinare **Ecoguard®**, applicato da SAFE sulle filiere di recupero rifiuti coordinate per conto dei produttori, anche automotive, nel quadro del regime EPR degli apparecchi elettrici ed elettronici. “Grazie a questo strumento garantiamo ai produttori che fanno capo ai nostri consorzi la piena tracciabilità, conoscenza e sorveglianza di ciò che accade con i rifiuti di cui sono responsabili, senza limitarci alla loro prima destinazione ma approfondendo anche le fasi successive”, ha detto Maddalena prima di apporre la sua firma sul grande circolo di legno recante il logo di TEOS.

### **Dove va il settore automotive?**

Riciclo, emissioni zero e sicurezza stradale sono stati i principali temi toccati nell'edizione 2025 di TEOS, tutti quanti riconducibili a un unico valore: la **Responsabilità**. “Equilibrio tra testa e pancia, tra intelletto e desiderio”, ha sintetizzato il giornalista di Quattroruote **Alessio Frassinetti**. “La sostenibilità ambientale, così come la sicurezza, non sono contro il progresso. Al contrario, se inserite nel set valoriale di produttori e consumatori, lo rendono possibile senza distruzione. Così come la sicurezza stradale consente di preservare l'incolumità dell'individuo, le regole di sostenibilità consentono di preservare l'ecosistema di cui l'individuo fa parte”.

La descrizione del contesto è stata affidata al Ministro **Pichetto Fratin**, che in Europa ha difeso la **neutralità tecnologica**. Decarbonizzazione sì, zero emissioni sì, ma senza condannare a morte i motori endotermici, che possono essere efficacemente sfruttati con carburanti ecologici. Non saranno comunque gli endotermici, da soli, a dominare il sistema automotive. “Io sono convinto che nel 2035 **l'elettrico sarà una parte del sistema**. Non faccio il mago, non so dire se sarà al 60, 70, 80 o 50%, ma oggi la diffusione in Italia è scarsa per una ragione soprattutto economica”. Nel parco circolante, ha rimarcato il Ministro, “abbiamo ancora un paio di milioni di Euro 1 ed Euro 2: chi ce l'ha la tiene, non la vende. E se la cambia, non va a comprare un'auto elettrica da 60 mila euro”.

### **Prodotto elitistico o di massa?**

Tra i temi discussi a TEOS c'è la prospettiva del **phase out dell'automobile come prodotto di massa**, obiettivo che sembra soggiacere a certe proposte legislative avanzate in Europa.

Gli stessi designer del settore, subodorando questo scenario, cominciano a diversificare. “Il fatto che de Meo sia uscito dalla Renault in un momento pazzesco, di grande successo, per approdare a una casa di moda mi fa pensare. Io sono molto preoccupato”, ha detto **Fabrizio Giugiaro**, ammettendo che anche il suo studio, GFG Style, punta sempre di più su altri settori, come quello delle costruzioni e dei trasporti ferroviari.

Ma l'automobile smetterà realmente di essere un prodotto di massa? Secondo gli esponenti di Quattroruote e molti degli AD presenti nell'evento **non si tratta di una prospettiva realistica**. L'automobile, più di qualsiasi altro prodotto, è radicata nella cultura collettiva. E, tra le altre cose, rappresenta un cardine della libertà individuale perché garantisce all'individuo l'autonomia di movimento. Ma per mantenere il loro status simbolico e sociale le automobili non possono costare troppo. Per riguadagnare terreno le case produttrici dovranno quindi puntare non solo sul lusso ma anche una sulla “**ridemocratizzazione**” delle offerte, proponendo modelli che siano economicamente accessibili al grande pubblico.

Una visione efficacemente rappresentata dal **direttore di Quattroruote Luca Pellegrini** in un suo recentissimo articolo: “le politiche ambientali europee, pur necessarie nella loro ispirazione, hanno avuto come effetto collaterale quello di **ristabilire barriere d'accesso**: economiche, culturali, tecnologiche. La transizione ecologica è stata concepita come traguardo collettivo, ma deliberata come obbligo individuale. Dichiarare obiettivi di decarbonizzazione, di riduzione delle emissioni, di mobilità sostenibile è relativamente facile sul piano normativo; assai più difficile è tradurre questi principi in azioni compatibili con le risorse, le condizioni e i vincoli quotidiani di chi dovrebbe attuarle. Non basta aderire ai valori della sostenibilità: bisogna dimostrarla attraverso atti economici, scelte di consumo, aggiornamenti tecnologici. Il problema è che, **quando la virtù coincide con il potere d'acquisto, il bene comune si separa dal bene possibile**”.



## EPR

### MODELLI EPR ORGANIZZATIVI: PERCHÉ SONO PIÙ EFFICACI?

L'**Economia Circolare** è un articolato e complesso ingranaggio dove le leve normative si traducono in operatività e risultati solo se unite a un mix di strumenti economici e finanziari implementati da una pluralità di stakeholder. Nel 2025, in un position paper intitolato *Economic instruments for a resource-efficient circular economy*, l'**OCSE** ha compiuto un **riepilogo generale degli strumenti economici in grado di generare risultati circolari**, riconoscendo l'importanza chiave dei sistemi di Responsabilità Estesa del Produttore (EPR). L'istituzione internazionale, che associa 38 tra i paesi più sviluppati, promuove **standard e riforme** che, poco a poco, sono adottati dalla grande maggioranza delle nazioni del mondo. Il suo ruolo guida è consolidato anche in campo ambientale.

#### Uno strumento consolidato

Prendendo atto che l'EPR è diventato uno strumento consolidato nella gestione dei rifiuti dei paesi più avanzati, l'OCSE riconosce che **laddove applicato esso permette di incrementare significativamente i risultati di circolarità**: “negli ultimi 30 anni i paesi membri dell'OCSE hanno dimostrato in modo consistente che i programmi EPR procurano fondi per la gestione dei rifiuti, incrementano la raccolta differenziata e stimolano l'aumento dei materiali recuperati”. “Lo strumento EPR più comune”, riporta l'OCSE “sono gli schemi obbligato-

ri di **take-back** che vincolano le imprese a raggiungere obiettivi di raccolta e trattamento dei prodotti che immettono sul mercato. Ciò incentiva le imprese a trovare soluzioni per ridurre i costi del fine vita dei loro prodotti e ad implementare in modo più efficiente i loro doveri EPR”. Un sondaggio compiuto da OCSE sugli approcci dell’EPR mostra che la grande maggioranza dei regimi EPR (72%) adotta il *take back* come strumento chiave della propria policy.

Nelle iniziative normative sull’EPR cresce l’importanza dell’**Eco-modulazione**, che prevede per i produttori l’applicazione di contributi ambientali che sono proporzionali all’eco-efficienza dei loro prodotti (durabilità, riutilizzabilità, riciclabilità, ecc.). L’OCSE però chiarisce che non è ancora possibile misurare gli effetti concreti di questo strumento, perché la base storica di osservazione è ancora molto limitata. I dati empirici aumenteranno esponenzialmente grazie all’introduzione dell’Eco-modulazione, dal 2023, nella Direttiva Quadro Europea sui Rifiuti.

### La maggiore efficacia dei modelli organizzativi

In un suo studio del 2024 intitolato *Pushing the boundaries of EPR policy for textiles*, la **Fondazione McArthur** ha chiarito che i regimi EPR sono più efficaci quando sono obbligatori e quando la responsabilità dei produttori non è solo finanziaria ma anche organizzativa.

Un fatto del quale i paesi con maggiore indice di circolarità sono coscienti già da tempo. OVAM, l’agenzia pubblica incaricata di organizzare la gestione dei rifiuti nelle **Fiandre**, che sono considerate un territorio di eccellenza, già nel 2016 puntualizzava che “**Il pragmatismo e il coinvolgimento dei produttori sono uno dei motivi perché l’EPR funziona in modo efficiente**” (*Studie naar de rol van beheersorganismen in de afvalmarkt*, OVAM, 2016).

La **Germania**, che in questo ambito è capofila di un nutrito gruppo di paesi europei, adotta da sempre un **sistema EPR “duale”** dove i produttori sono chiamati a organizzare *direttamente* le raccolte differenziate degli imballaggi e le rispettive filiere di recupero, a lato del lavoro di igiene urbana garantito dai municipi. L’**EPR tessile francese**, che era considerato uno degli ultimi baluardi dell’impostazione puramente finanziaria, ha virato clamorosamente nel 2023 a un **modello organizzativo**. In Francia l’**EPR dei RAEE** funziona da sempre, invece, in base a un modello **pianamente organizzativo**.

I modelli organizzativi, secondo la Fondazione McArthur, sono preferibili soprattutto perché “obbligano i produttori a rendere operative le loro responsabilità, e di conseguenza è più probabile che venga coperta l’**intera gamma dei costi** necessari per il raggiungimento degli obiettivi”. In un articolo apparso nel 2023 sulla rivista scientifica **Discover Sustainability** (*Extended producer responsibility’s effect on producers’ electronic waste management practices in Japan*

and Canada: drivers, barriers, and potential of the urban mine), gli accademici Portuguese, Jóhannsdóttir e Murakami hanno presentato la prima **analisi comparativa tra un sistema nazionale EPR con modello organizzativo** (il Giappone) e un **sistema nazionale con modello puramente finanziario** (il Canada). Focalizzandosi sulla gestione dei RAEE, gli autori hanno dimostrato che il modello organizzativo giapponese favorisce **miglioramenti a monte nel design degli apparecchi elettrici ed elettronici, generando semplificazioni ed efficienze a valle nelle filiere di recupero dei rifiuti**. Il modello finanziario canadese, al contrario, sembra indurre **risparmi nei costi a monte che impattano negativamente sul flusso a valle**.

Rau, Bisnar e Velasco, dal canto loro, in un articolo pubblicato nel 2020 dalla rivista **Sustainability**, intitolato *Physical Responsibility Versus Financial Responsibility of Producers for E-Wastes*, fanno un'approfondita **analisi comparativa tra modelli EPR organizzativi e finanziari**, assumendo come base di osservazione una pluralità di paesi sviluppati, e focalizzandosi nei **risultati di recupero dei computer portatili**. I calcoli eseguiti dal team accademico dimostrano che i modelli finanziari sono più efficienti di quelli organizzativi solamente quando il tasso di raccolta differenziata dei prodotti a fine vita è **inferiore al 5%**, mentre al di sopra di questa quota diventano **più efficienti quelli organizzativi**. Quando la scala è più alta del 5%, la preferibilità dei modelli organizzativi è evidente non solo nelle operazioni di raccolta ma anche nei risultati di riciclaggio e riparazione. A determinare la maggiore efficacia dei modelli organizzativi è soprattutto il **driver della convenienza dei produttori**: questi ultimi, di fatti, più incrementano la scala di raccolta e recupero più riescono a diminuire l'**incidenza dei costi sul risultato globale**; nel modello finanziario, al contrario, l'applicazione di contributi fissi per ogni kg recuperato fa sì che l'aumento dei volumi di recupero sia direttamente proporzionale all'aumento degli oneri a carico dei produttori (che quindi tendono a essere meno collaborativi).

### **Status quo o riforma profonda?**

“A volte, purtroppo, l'EPR è visto da istituzioni e stakeholder come una **mera fonte di risorse finanziarie**, come se il suo obiettivo chiave fosse quello di foraggiare i sistemi di raccolta e recupero esistenti, e le organizzazioni dei produttori fossero semplici passacarte per girare i contributi ambientali ai beneficiari”, commenta **Giuliano Maddalena**, Direttore di SAFE-Hub delle Economie Circolari.

“È un **approccio sbagliato**, perché mira a rafforzare *status quo* di raccolta e recupero che sono stati concepiti in altre epoche, al solo fine di mitigare gli impatti dell'economia lineare. È invece indispensabile **reimpostare l'intero sistema in chiave circolare**”.

“I modelli EPR organizzativi sono preferibili da molti punti di vista”, spiega il manager, “ma spesso a essere sottovalutata è proprio la loro funzione di **volano sistemico**. La definizione stessa di circolarità implica la connessione operativa ed organizzativa tra produzione e recupero dei rifiuti, laddove gli scarti diventano input strategico di una nuova produzione. L'EPR è un grande driver per l'Ecodesign, ossia la progettazione di prodotti con contenuto riciclato e a loro volta riciclabili, e favorisce naturalmente l'innovazione tecnologica per il massimo recupero, le simbiosi industriali tra settori differenti, la prevenzione dei rifiuti, e lo *scale up* dei percorsi di sostenibilità”.



# APPROFONDIMENTI

a cura di

**24**ORE  
PROFESSIONALE

## CLEAN INDUSTRIAL DEAL

### Il nuovo corso Ue: la circolarità è leva per sicurezza e competitività

Marta Casadei

Un uso migliore e in generale più efficiente delle risorse – e soprattutto dei materiali riciclati – come cuscinetto per proteggere l'Europa da shock geopolitici e altri fattori che possano mettere a rischio la sicurezza degli Stati membri, delle imprese e dei cittadini. La legislatura Von der Leyen bis è cominciata a dicembre 2024 sotto il segno di una correzione della rotta green intrapresa (per alcuni, eccessivamente) nel 2019 con il Green Deal. Le priorità del quinquennio 2024-29, infatti, sono diverse: sviluppare un'Europa forte e sicura, ma soprattutto competitiva sul piano economico. Da qui la revisione delle normative europee di stampo ambientale, strumenti chiave del Green Deal, oggetto dei quattro provvedimenti Omnibus presentati fino a questo momento dalla Commissione (ma non ancora approvati dal Parlamento, che sta “studiando” l'Omnibus I e lo approverà, indicativamente, entro l'estate). E poi c'è stato il Clean Industrial Deal, piano che punta a trasformare la transizione green – i cui obiettivi primari, come il raggiungimento della neutralità climatica entro il 2050 e il taglio delle emissioni del 55% (rispetto al 1990) entro il 2030, non sono cambiati affatto – in un motore di sviluppo economico.

#### La nuova narrativa sull'economia circolare

In questo contesto la circolarità, perno di alcune delle strategie adottate dalla Commissione dal 2019 in poi, è rimasta in primo piano: strutturare un meccanismo economico ad alta efficienza che utilizza e riutilizza le risorse senza sprecarle può rappresentare per l'Unione europea un risparmio significativo nello sfruttamento di risorse naturali limitate – come l'acqua, a cui la Commissione ha dedicato la Water resilience Strategy adottata il 4 giugno – ma anche di materiali rari o energy intensive come vetro, alluminio e plastica. Mettendo i 27 al sicuro da dipendenze “estere” potenzialmente destabilizzanti. Secondo esperti che lavorano nelle istituzioni europee quella di aumentare la competitività attraverso l'innovazione e la circolarità, e di fare diventare quest'ultima “mainstream”, potrebbe essere la sfida decisiva per l'Unione nei prossimi cinque o dieci anni. «Dopo oltre 50 anni di legislazione sui rifiuti, dopo due piani

d'azione per l'economia circolare e il Green Deal europeo, siamo ben lontani da quella che potrebbe essere definita una transizione», ha esordito Jessika Roswall, commissaria per l'Ambiente, la resilienza idrica e l'economia circolare e competitiva (la prima ad avere questo riferimento nella carica), in apertura della Green Week 2025, dedicata alla circolarità, tenutasi a Bruxelles tra il 3 e il 5 giugno.

### **I fronti su cui agire per vincere la sfida**

Che la sfida possa essere vinta o meno dipende dall'azione su una serie di fronti. Il primo è aumentare l'utilizzo di materie prime riciclate che, stando ai dati Eurostat relativi al 2023 è pari all'11,8% del totale. È la quota più alta di materie prime riciclate impiegate mai raggiunta nella Ue, ma è comunque troppo bassa: l'obiettivo è «raddoppiarla, arrivando al 24% entro il 2030», ha detto Roswall. Un traguardo ambizioso visto che la crescita tra il 2022 e il 2023 è stata dello 0,2 per cento. Per aumentare questa percentuale va fatto un lavoro in più ambiti. In primis, quello dei costi delle materie prime riciclate che risultano più alti rispetto a quelli delle materie prime vergini prodotte in Paesi extraeuropei. Nel caso del tessile, per esempio, il costo del prodotto riciclato è il triplo di quello vergine.

«Se i prezzi delle materie prime non riflettono l'impatto che esse hanno sul pianeta c'è un problema e bisogna partire da qui; i governi nazionali dovrebbero trasferire le tasse dal lavoro ai materiali - ha precisato Heather Grabbe, senior fellow presso il think tank Bruegel durante la già citata Green Week -. Gli europei attualmente consumano tre volte di più rispetto a un africano "medio" e da un lato estraiamo troppo, andando oltre le capacità del pianeta, dall'altro abbiamo sviluppato una massiccia dipendenza dalle importazioni di materie prime. Si tratta di sicurezza economica e non di autarchia».

### **Le regole per lo smaltimento e il trasferimento dei rifiuti**

C'è poi la questione delle diverse normative nazionali - a volte regionali - sui rifiuti. E del movimento degli scarti e/o delle materie prime riciclate tra Paese e Paese. «I materiali riciclati dovrebbero essere liberi di muoversi liberamente. E lavoreremo per semplificare le procedure così da garantire un'elevata qualità di riciclo in Europa», ha detto Roswall in un incontro a margine della Green Week. Il tema della raccolta dei rifiuti - in Europa è appena entrato in vigore l'obbligo di quella differenziata per i tessili - e dello smaltimento, rimane centrale. Gli Stati membri dovranno riciclare almeno il 60% dei rifiuti urbani entro il 2030 e il 65% entro il 2035 e sempre entro la stessa data la quantità di rifiuti conferiti in discarica dovrebbe essere ridotta al 10% o meno. Eppure Paesi come Grecia, Cipro e Bulgaria sono stati richiamati dalla Commissione per non essere stati in grado di rispettare i target precedenti.

## UE

# Spedizioni illegali di rifiuti, l'Olaf lancia il gruppo di lavoro per contrastare il fenomeno

*Il nuovo gruppo europeo mira a combattere il traffico illecito di rifiuti con un focus su tecnologie digitali e cooperazione transfrontaliera*

Davide Madeddu

A poco più di due settimane dalla sua costituzione ufficiale, il nuovo *Waste Shipment Enforcement Group* (WSEG) si prepara a diventare un punto di riferimento europeo nella lotta al traffico illegale di rifiuti: un fronte compatto che coinvolge autorità ambientali, dogane, forze di polizia e procure, con l'obiettivo di rafforzare la cooperazione operativa e l'efficacia delle indagini transfrontaliere. La riunione inaugurale del gruppo, organizzata dall'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF), si è tenuta il 22 e 23 maggio a Varsavia, riunendo circa 50 stakeholder da tutta l'Unione europea.

### Sistemi informatici e ispezioni

Al centro dei lavori, le nuove tendenze nei flussi internazionali di traffico illecito e la conseguente necessità di intensificare controlli e strumenti di *enforcement*. Particolare attenzione è stata dedicata all'utilizzo di tecnologie digitali per la raccolta e condivisione di informazioni tra i partner coinvolti.

Secondo Ernesto Bianchi, direttore delle entrate e delle operazioni internazionali, indagini e strategia dell'OLAF, «*il gruppo di applicazione delle spedizioni di rifiuti è una piattaforma pratica per l'azione, il dialogo e la cooperazione. L'OLAF è orgogliosa di sostenere questo sforzo, contribuendo a trasformare l'intelligence condivisa in indagini concrete*».

Il WSEG è stato istituito nell'ambito del regolamento recentemente adottato sulle spedizioni di rifiuti, che conferisce all'OLAF il mandato di supportare gli Stati membri nell'individuazione e investigazione delle spedizioni illegali, coordinando anche le azioni comuni con Paesi terzi. A sottolineare la centralità della lotta alla criminalità ambientale è stato anche il direttore generale dell'OLAF, Ville Itälä.

### In 21 anni esportazioni cresciute del 72%

L'urgenza dell'intervento è confermata dai dati Eurostat: dal 2004 a oggi, le

esportazioni di rifiuti dall'UE verso Paesi extra UE sono cresciute del 72%. Un incremento che ha spinto l'UE ad adottare, nel maggio 2024, un nuovo regolamento per rendere più rigorose le regole sull'export di rifiuti al di fuori dell'Unione.

«Il regolamento – si legge in un documento della Commissione europea – aumenterà la tracciabilità e faciliterà le spedizioni di rifiuti per il riciclaggio nell'UE e oltre. Sosterrà l'economia circolare e garantirà che i rifiuti esportati dall'UE siano trattati in modo sostenibile dal punto di vista ambientale».

Il regolamento è formalmente entrato in vigore il 20 maggio 2024, ma la maggior parte delle disposizioni si applicherà a partire dal 21 maggio 2026, mentre le norme sulle esportazioni entreranno pienamente in vigore dal 21 maggio 2027. Tra le principali novità, l'introduzione di procedure digitalizzate per migliorare il monitoraggio delle spedizioni all'interno dell'UE. L'obiettivo è favorire la circolazione dei rifiuti destinati al riciclo e alla preparazione per il riutilizzo, pilastri della transizione dell'UE verso un'economia circolare e della sicurezza nell'approvvigionamento delle materie prime.

### **Il caso francese: traffici illeciti in entrambe le direzioni**

In Francia alcuni casi significativi hanno messo in luce le vulnerabilità del sistema e le modalità operative dei trafficanti. Nel 2020, un'inchiesta condotta nei pressi di Lille ha rivelato l'esistenza di una rete criminale internazionale specializzata nella gestione illecita di rifiuti provenienti dal Belgio. Parte di questi rifiuti venivano smaltiti illegalmente in discariche autorizzate attraverso la falsificazione di documenti, mentre centinaia di tonnellate venivano semplicemente abbandonate in aree naturali, come accaduto per circa 800 tonnellate nella regione orientale della Francia. I responsabili sono stati poi identificati e condannati.

Più recentemente, tra settembre 2024 e aprile 2025, un caso analogo ha coinvolto una famiglia belga accusata di aver organizzato il trasporto illecito di circa 4.500 tonnellate di rifiuti oltre il confine, sempre nella zona di Lille. Il traffico avrebbe fruttato oltre un milione di euro e i rifiuti scaricati sarebbero sospettati di contenere sostanze pericolose come amianto e cromo.

## REATI

# Traffico di rifiuti, legittimo il sequestro delle quote societarie

Mauro Calabrese

La gravità delle condotte che configurano il reato di attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti, se svolte attraverso l'attività di impresa anche in forma societaria, giustificano, in vista della futura confisca, il sequestro preventivo dell'intera azienda, come cosa che servì a commettere il reato, ma anche il sequestro totalitario delle quote societarie nei confronti dei soci estranei al reato.

### Traffico illecito

La Corte di Cassazione, Sezione III Penale, con la sentenza 5 giugno 2025, n. 20902, è intervenuta sulle ipotesi di sequestro cautelare dell'azienda e della totalità delle quote societarie di un'impresa utilizzata per commettere il reato di traffico illecito di rifiuti ai sensi dell'articolo 453-quaterdecies del Codice Penale, che comporta l'applicazione del Codice Antimafia per la gestione delle aziende sequestrate, anche nei confronti del singolo socio estraneo alla commissione del reato.

Nel caso deciso, il socio minoritario, in quanto estraneo ai fatti commessi e non avendo mai partecipato alla gestione della società o alla ripartizione degli utili, ha domandato la revoca della misura cautelare del sequestro preventivo delle quote relative alla sua partecipazione alla società, finalizzato alla futura confisca, nell'ambito del procedimento penale iscritto a carico della stessa società per responsabilità amministrativa delle imprese ai sensi dell'articolo 25-undecies, comma 2, lettera f), del Dlgs n. 231 del 2001 in relazione ai delitti ambientali commessi dalla legale rappresentante dell'impresa.

### Pericolo ambientale

In particolare, nel procedimento penale è stato disposto il sequestro preventivo dell'intero compendio societario e delle partecipazioni sociali intestate anche ai soci estranei al reato, sussistendo gravi indizi dei reati ambientali ipotizzati e lo stabile asservimento dell'impresa alla realizzazione degli scopi dell'associazione per delinquere finalizzata al traffico illecito di rifiuti, per scongiurare il pericolo che il libero esercizio dell'attività di impresa potesse aggravare o

protrarre le conseguenze del reato o comunque agevolare la commissione di ulteriori condotte delittuose della stessa specie.

### **Codice Antimafia**

La normativa prevede, ricorda la Cassazione, che in caso di sequestro preventivo di aziende o società delle quali sia necessario assicurare l'amministrazione, l'Autorità giudiziaria nomina un amministratore giudiziario, trovando applicazioni le disposizioni del Dlgs n. 159 del 2011, cd Codice Antimafia, che disciplina i compiti e gli obblighi dell'amministratore e la gestione dei beni, prevedendo che, sia nel caso di sequestro e di amministrazione giudiziaria della partecipazione societaria non totalitaria, che di sequestro dell'intera impresa esercitata in forma societaria e delle relative partecipazioni societarie di maggioranza o di tutte le partecipazioni, noto «sequestro tombale», i singoli soci, anche se non privati della titolarità delle quote, sono comunque privati della gestione dell'azienda.

### **Mezzi del reato**

A fronte di tale invasiva forma di misura cautelare, in quanto finalizzata alla futura confisca, gli ermellini sottolineano come il sequestro della totalità delle quote o delle azioni societarie non comporta automaticamente l'estensione del vincolo cautelare ai beni che costituiscono il complesso aziendale, potendo in ogni caso essere sequestrata, insieme con le quote, anche l'intera azienda considerata come «cosa che servì a commettere il reato», come previsto dall'ultimo comma dell'articolo 452quaterdecies, del Codice Penale, sia nella prospettiva della futura confisca, sia nella prospettiva cautelare di evitare l'aggravamento, la reiterazione o la commissione di altri reati.

Ne caso in esame, evidenzia la Corte, ritenendo non meritevole di accoglimento della domanda di dissequestro, con le quote societarie viene sequestrata anche l'azienda in via diretta, e non come effetto indiretto del sequestro delle quote, venendo sottratta la gestione al legale rappresentante come persona sottoposta alle indagini per il delitto di traffico illecito, non sussiste un meritevole interesse concreto del terzo estraneo al reato, titolare delle quote di partecipazione, alla loro restituzione considerato che il sequestro non priva il socio della titolarità delle quote stesse, bensì solo della loro disponibilità, ma anche qualora venisse restituita tale disponibilità, il socio non potrebbe esercitare il diritto di voto, né decidere sulla gestione o amministrazione della società e sulla stessa figura dell'amministratore.

### **Amministrazione giudiziaria**

In ipotesi come quella decisa, al socio cui siano state sequestrate le quote è

consentito esercitare le sue prerogative prendendo parte alla camera di consiglio con la quale il Tribunale approva la relazione dell'amministratore giudiziario ed il programma di gestione, come previsto dal Codice Antimafia, ma non potrebbe mai, in caso di sequestro diretto di azienda, intervenire direttamente sulla gestione dell'impresa.

In conclusione, per la Cassazione è legittimo il sequestro preventivo delle quote di una società, anche appartenenti a persona estranea al reato, come misura destinata a impedire prosecuzione dell'attività criminosa, non rilevando in questi casi la titolarità del patrimonio sociale ma la sua gestione illecita, ritenendo il sequestro preventivo come idoneo a impedire la commissione di ulteriori reati, pur se in via mediata e indiretta, dal momento che priva i soci dei diritti relativi alle quote sequestrate, mentre la partecipazione alle assemblee e il diritto di voto, anche in ordine all'eventuale nomina e revoca degli amministratori, spettano al custode designato in sede penale.

## REACH

# End of Waste e REACH, chiarimenti del MASE

Mauro Calabrese

Per accertare la cessazione della qualifica di rifiuto, cd End of Waste, «caso per caso» non è necessario applicare la normativa REACH sulla registrazione, valutazione, autorizzazione e restrizione delle sostanze chimiche ai rifiuti in ingresso, dovendo però essere in ogni caso rispettata per il prodotto che risulta dalle operazioni di trattamento prima di essere immesso sul mercato.

### Interpello Mase

Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica ha pubblicato il 3 giugno 2025 sul portale istituzionale, il riscontro all'interpello ambientale 20 maggio 2025, n. 95594, che fornisce chiarimenti in ordine all'applicazione della disciplina REACH ai materiali End of Waste, rispondendo ai dubbi manifestati dalla Confederazione Nazionale dell'Artigianato e della Piccola e Media Impresa (CNA), in particolare in merito alla possibilità di utilizzare la normativa sulla sostanze chimiche come e criterio da utilizzare per stabilire la cessazione della qualifica del rifiuto ai sensi e per gli effetti dell'articolo 184-ter del Dlgs n. 152 del 2006.

### Caso per caso

Rispondendo ai quesiti, il Mase ha chiarito l'eventualità della necessaria applicazione alle ipotesi di autorizzazione alla cessazione della qualifica di rifiuto cd «caso per caso», ovvero quando manchino criteri specifici di adozione europea o nazionale, degli adempimenti previsti dal Regolamento CE/1907/2006 concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche, cd «REACH», da parte degli impianti di recupero End of Waste.

Pur ribadendo la necessaria adozione di specifiche procedure per la verifica delle caratteristiche dei rifiuti in ingresso presso impianti di trattamento e recupero, prima della loro accettazione, quale condizione obbligatoria prevista dal Codice dell'Ambiente per la cessazione della qualifica di rifiuto, il Mase evidenzia come per il Regolamento REACH i rifiuti non sono considerati né sostanze, né miscele, né articoli, portando a escludere gli dal campo di applicazione della stessa normativa REACH.

## Linee guida EoW

A conferma dell'interpretazione proposta, la Direzione Generale Economia Circolare e Bonifiche del Mase evidenzia come neppure le Linee Guida SNPA n. 41/22 per l'applicazione della disciplina End of Waste prescrivano l'adozione di specifici controlli sui rifiuti in ingresso riferibili agli adempimenti previsti dal Regolamento REACH, laddove tra i controlli ordinari relativi ai rifiuti in ingresso sono previste, tra le informazioni da verificare nella documentazione allegata ai rifiuti in ingresso, la composizione chimica del rifiuto come risulta dalla documentazione analitica eventualmente presente, senza tuttavia menzionare espressamente il rispetto del Regolamento, anche se le informazioni relative alle sostanze chimiche reperite in ambito REACH e il loro successivo utilizzo nel contesto della classificazione, etichettatura e imballaggio (CLP) sono in ogni caso di primaria importanza anche per la corretta classificazione dei rifiuti.

## Autorizzazione EoW

Fatta tale premessa, con riguardo ai dubbi relativi al procedimento autorizzatorio di impianti End of Waste, il Mase rileva come l'articolo 184-ter, comma 5-bis del Codice dell'Ambiente richieda in ogni caso la verifica del rispetto della normativa in materia di sostanze chimiche da parte del soggetto che per la prima volta immette sul mercato o utilizza un materiale che abbia cessato di essere considerato rifiuto, rendendo necessario quindi il rispetto dei requisiti previsti dal Regolamento REACH anche per un prodotto che esita dal trattamento di un rifiuto e viene immesso sul mercato, ma evidenziando che tale conformità non determina automaticamente la rispondenza alla disciplina sulla cessazione della qualifica di rifiuto, senza che siano prima soddisfatte tutte le condizioni di cui al comma 1 dell'art. 184-ter del TUA.

## Produttore EoW

Alla luce dell'interpretazione normativa fornita, con specifico riguardo al processo di autorizzazione della cessazione della qualifica di rifiuto «caso per caso», in mancanza di definizione di criteri specifici End of Waste, il Mase conclude che sia onere del produttore che intende immettere sul mercato o utilizza per la prima volta il materiale esitato al termine del trattamento e recupero dei rifiuti fornire all'Autorità competente tutte le necessarie informazioni utili a conoscere e valutare se la sostanza debba rispettare specifiche limitazioni o prescrizioni di conformità al Regolamento REACH, qualora applicabili. In tal modo, il rispetto del Regolamento REACH diventa una condizione del processo autorizzativo per la cessazione della qualifica di rifiuto, come peraltro già previsto da alcuni dei Decreti ministeriali per la cessazione della qualifica di rifiuto, che prevedono limitazioni o prescrizioni nei casi in cui siano evidenti

possibili restrizioni all'immissione sul mercato di determinate sostanze o miscele che esitano da un trattamento di recupero di un rifiuto, come ad esempio disposto dal Dm n. 78 del 2020, «Regolamento recante disciplina della cessazione della qualifica di rifiuto della gomma vulcanizzata derivante da pneumatici fuori uso, ai sensi dell'articolo 184-ter del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152».



## ANALISI

# End of Waste, lacune normative e criticità ostacolano il percorso verso l'economia circolare

Marco Letizi, Egidio Bencivenni e Adolfo Le Pera

### Inquadramento normativo a livello europeo

Il legislatore europeo ha disciplinato il tema dell'**end of waste (EoW)** all'articolo 6 "Cessazione della qualifica di rifiuto" della direttiva 2008/98/CE, così come modificato dall'art. 1, numero 6), della direttiva 2018/851/UE, la cui versione emendata al comma 1 recita "1. Gli Stati membri adottano misure appropriate per garantire che i rifiuti sottoposti a un'operazione di riciclaggio o di recupero di altro tipo cessino di essere considerati tali se soddisfano le seguenti condizioni: a) la sostanza o l'oggetto è destinata/o a essere utilizzata/o per scopi specifici; b) esiste un mercato o una domanda per tale sostanza od oggetto; c) la sostanza o l'oggetto soddisfa i requisiti tecnici per gli scopi specifici e rispetta la normativa e gli standard esistenti applicabili ai prodotti; e d) l'utilizzo della sostanza o dell'oggetto non porterà a impatti complessivi negativi sull'ambiente o sulla salute umana".

Tale tematica appare intimamente correlata alla concreta implementazione a livello unionale del Pacchetto sull'**economia circolare (Circular Economy Action Plan)**, implicando la necessità di un radicale **reengineering** delle piattaforme di trattamento dei rifiuti, che dovranno convertirsi da **impianti di distruzione** della materia in **impianti di trasformazione** della materia, conformemente ai **concetti EoW per la produzione di nuove materie prime**.

Di conseguenza, gli aspetti normativi e autorizzativi diventano cruciali per la trasformazione delle piattaforme di trattamento dei rifiuti. Una prima questione è la possibilità in capo al produttore effettivo del rifiuto di definirne le **classi di pericolosità** che non vengono sottoposte a misurazioni scientifiche, bensì vengono definite "**per tutela**". In tal senso, un produttore di rifiuto può ritenere che un tessuto venuto a contatto con un solvente (ad esempio, per la pulizia di un macchinario) - già classificato pericoloso per la tossicità del solvente, anche senza analisi e senza test specifici - venga considerato un rifiuto infiammabile e quindi conferirlo in un impianto di trattamento con il pericolo HP3 (infiammabile) "**per tutela**". Ne consegue che tutta la **tracciabilità** di quel rifiuto dovrà garantire coerenza con tale tipologia di pericolo

presunta, condizionandone **costi, destini e possibilità di recupero** con effetti non irrilevanti per la gestione della sicurezza degli impianti.

Con riferimento alla definizione dei criteri per l'EoW, la *Guidance on the interpretation of key provisions of Directive 2008/98/EC on waste*, predisposta dalla Commissione europea nel giugno 2012, chiarisce che per **alcune tipologie di rifiuto** tali criteri possono essere definiti **a livello unionale** e che, in assenza di detti criteri, gli Stati membri possono decidere quando un rifiuto cessa di essere tale, tenendo in considerazione la normativa applicabile. In quest'ultima ipotesi, rileva il comma 4 dell'art. 6 della direttiva 2008/98/CE, così come modificata dalla direttiva (UE) 2018/851, che recita "Se non sono stati stabiliti criteri a livello comunitario in conformità della procedura di cui ai paragrafi 1 e 2, gli Stati membri possono decidere, caso per caso, se un determinato rifiuto abbia cessato di essere tale tenendo conto della giurisprudenza applicabile. Essi notificano tali decisioni alla Commissione in conformità della direttiva 98/34/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 giugno 1998 che prevede una procedura d'informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della società dell'informazione, ove quest'ultima lo imponga".

### **Le criticità a livello UE e nazionale in tema di End of Waste**

Allo stato, il tema dell'EoW è disciplinato in maniera piuttosto frammentaria e incompleta: se alcune tipologie di rifiuti sono state disciplinate dal legislatore europeo, per altre i criteri per l'applicazione della qualifica EoW sono stati definiti a livello nazionale, mentre per altre ancora non esiste una norma, né a livello unionale né nazionale, che disciplini la cessazione della qualifica di rifiuto.

La facoltà offerta dal legislatore europeo agli Stati membri di poter **declassificare i rifiuti in completa autonomia** ha determinato, in Italia, un vero e proprio **corto circuito procedurale**. Infatti, l'orientamento interpretativo di alcuni enti di controllo rispetto a detta norma eurounitaria, in tema di attività di recupero e riciclaggio dei rifiuti industriali, sembra in netto contrasto con la volontà del legislatore europeo, finalizzata a minimizzare le conseguenze negative della produzione e della gestione dei rifiuti per la salute umana e l'ambiente, ridurre l'uso di risorse e promuovere l'applicazione pratica della gerarchia dei rifiuti, favorendo il recupero dei rifiuti e l'utilizzazione dei materiali di recupero per preservare le risorse naturali. Sebbene il Ministero dell'Ambiente, con la nota 10045 del 1 luglio 2016, abbia confermato alle **Regioni e agli Enti** da esse delegati, la facoltà di definire, **in assenza di regolamenti comunitari o ministeriali, criteri per l'EoW in sede di rilascio delle autorizzazioni**, tuttavia il Consiglio di Stato, con la sentenza n. 1229 del 28

febbraio 2018, ha **negato** agli Enti e alle organizzazioni interne allo Stato **il potere di declassificare i rifiuti**, caso per caso, in sede di autorizzazione, statuendo che *“tutte le autorizzazioni in ordinaria rilasciate da Regioni e province, con le quali sono stati individuati i criteri per la cessazione della qualifica di rifiuto per casi specifici, appaiono essere atti difformi dalla corretta applicazione di legge”*.

La pronuncia del **Consiglio di Stato e l'orientamento interpretativo di taluni enti** di controllo appaiono in evidente **contrasto** con il principio della **circular economy** e sembrano piuttosto incentivare l'esercizio di **procedure semplificate** e la contestuale **assenza di preventiva verifica degli impianti** con il conseguente incremento di conferimenti di rifiuti in discarica e la produzione delle emissioni di gas climalteranti, in evidente contrasto con la gerarchia dei rifiuti imposta dal legislatore europeo. Tali contrastanti orientamenti ingenerano negli addetti ai lavori un senso di generale **confusione e sfiducia** rispetto al processo decisionale per **l'autorizzazione di impianti di trattamento rifiuti che comportino l'EoW**.

Ad esempio, la normativa eurounitaria disciplina alcuni rifiuti provenienti dagli impianti di selezione/trattamento/recupero (è il caso del vetro, EER 191205), mentre per rifiuti di altra natura (come il legno, EER 191207) e il combustibile da rifiuti (CDR, EER 191210) il gap normativo a livello unionale è colmato dalla norma nazionale. Al riguardo, per il legno, il nostro legislatore ha previsto la cessazione della qualifica di rifiuto solo se è destinato al recupero energetico; diversamente, il CDR può essere utilizzato come EoW solo in impianti di combustione con potenza termica nominale non inferiore a 10 MW (o 20 MW in co-combustione) e in impianti di pirolisi e/o gassificazione con potenza termica nominale superiore a 6 MW, come disciplinato dal decreto 5 aprile 2006, n. 186, Regolamento recante modifiche al decreto ministeriale 5 febbraio 1998 *«Individuazione dei rifiuti non pericolosi sottoposti alle procedure semplificate di recupero, ai sensi degli articoli 31 e 33 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22»*. In altri termini, il **CDR** può essere utilizzato per **recupero energetico solo in grandi impianti**, escludendone l'utilizzo ai piccoli impianti che ne chiuderebbero il ciclo energetico nello stesso territorio di produzione del rifiuto.

In linea con i principi della **bioeconomia circolare** - riduzione progressiva delle discariche (zero waste), riduzione delle emissioni di CO<sub>2</sub> e altri gas a effetto serra, autosufficienza energetica, ecc. - si rende necessario un intervento del legislatore europeo che **armonizzi i sistemi normativi a livello nazionale in materia di EoW** e stabilisca i criteri specifici per il **recupero della materia dai rifiuti**, che attualmente viene persa in discarica con conseguenti **impatti ambientali ed economici** rilevanti e ciò anche nell'ottica del

**framework normativo introdotto** dal D.Lgs. 121/2020, che ha recepito le direttive europee nell'ambito del **Circular Economy Action Plan** e ha **riformato la normativa nazionale in materia di discariche** contenuta nel D.Lgs. n. 36/2003. Ed è proprio la normativa europea in tema di discariche a stabilire per gli Stati membri l'obbligo di vietare entro il 2030 il conferimento in discarica dei rifiuti recuperabili. Tuttavia, gli articoli 5, comma 4-bis e 6, comma 1, del D. Lgs. n. 36/2003 sembrano aver sollevato alcune questioni sotto il profilo applicativo e riconducibili a un difetto di coordinamento tra le norme: se, infatti, *l'articolo 5, comma 4-bis*, stabilisce che **a partire dal 2030 è vietato lo smaltimento in discarica di tutti i rifiuti idonei al riciclaggio o al recupero di altro tipo**, in particolare i **rifiuti urbani**, ad eccezione dei rifiuti per i quali il collocamento in discarica produca il **miglior risultato ambientale**, *l'articolo 6, comma 1*, statuisce che è **vietato lo smaltimento in discarica dei rifiuti idonei al riciclaggio o al recupero di altro tipo senza però alcun riferimento al 2030** quale data di decorrenza del divieto. Le due norme hanno, pertanto, generato negli addetti ai lavori **forti dubbi interpretativi: il divieto di conferimento in discarica dei rifiuti recuperabili è vigente dall'11 settembre 2021 e cioè dall'entrata in vigore del D.Lgs. 121/2021 ovvero deve considerarsi operativo il rinvio al 2030?** A seguito di una disamina sistematica delle norme, si ritiene che si debba fare riferimento alla **decorrenza indicata all'articolo 5 comma 4-bis del D.Lgs. n. 36/2003**.

Ad esempio, nonostante la raccolta differenziata della frazione organica - che nelle realtà aziendali più virtuose viene destinata al recupero di materia (biogas e biocompost) - nel Rifiuto Urbano Residuo (RUR) è ancora presente materiale organico che viene stabilizzato e inviato in discarica poiché non autorizzato come frazione compostabile. Tale gap normativo, ancorato all'obsoleto modello di economia lineare, determina elevati costi energetici e di personale per il processo di stabilizzazione del RUR, un rischio elevato di inquinamento ambientale legato alle emissioni di gas a effetto serra prodotte dai rifiuti conferiti in discarica e la perdita di materia organica. Peraltro, le recenti innovazioni tecnologiche permettono di separare la materia organica del RUR dalle altre frazioni e renderla esente da inquinanti quali metalli, vetro, plastica, con caratteristiche chimico-fisico-biologiche analoghe all'organico proveniente dalla raccolta differenziata. Il recupero della frazione organica del RUR per la produzione di biogas e/o biocompost eviterebbe un notevole spreco energetico, economico e ambientale e chiuderebbe circolarmente il ciclo di questa tipologia di rifiuto.

Un ulteriore tipologia di rifiuto per il quale esiste, a tutt'oggi, un **vuoto normativo** è il **residuo solido derivante dal processo di pirolisi/gassificazione**. Il processo di pirolisi/gassificazione si basa sul trattamento termico non com-

bustivo, con temperature fino a 1000 °C, che porta alla produzione di un gas ricco di idrogeno (syngas), una fase oleosa e un residuo solido carbonioso (char). Nel caso di utilizzo di biomasse vegetali, il residuo solido è detto biochar e viene utilizzato in agricoltura, mentre il char proveniente da altri materiali di partenza, come ad esempio i rifiuti plastici, viene considerato un rifiuto nonostante possa presentare le stesse caratteristiche del biochar ed essere esente da inquinanti.

Ancora, **la plastica ottenuta dagli impianti di selezione** (EER 191204), sebbene l'utilizzo di separatori permetta una distinzione puntuale delle plastiche in funzione della loro composizione rendendole uguali alle materie plastiche sintetiche, viene oggi inviata alle industrie di trasformazione come rifiuto poiché non esiste una normativa di riferimento per EoW.

Allo stato, il quadro di gestione dei rifiuti in Italia in materia di EoW è fortemente frammentario e lacunoso e ciò ha indotto alcune Regioni a regolamentare, caso per caso, il flusso di alcune frazioni di rifiuti, stabilendo addirittura delle regole specifiche per singole aziende del settore, tanto da creare ulteriore confusione a causa della limitata applicabilità territoriale. A tal fine, è importante che le Regioni, in ossequio all'art. 199 del D.Lgs. 152/2006, **confermino i Piani di gestione dei rifiuti e modifichino gli atti autorizzativi in grado di garantire il raggiungimento degli obiettivi previsti dalla normativa europea.**

È evidente come esistano ancora alcune **importanti sfide** da affrontare per consentire una **piena implementazione dell'economia circolare**, in particolare per quanto riguarda la normativa sull'EoW; infatti, le attuali **lacune normative**, sia a livello unionale che nazionale, impediscono una transizione fluida verso un sistema in cui **il recupero e il riutilizzo dei materiali siano effettivamente incentivati e integrati** in modo strutturato nelle attività industriali e produttive.

-----  
*\*Marco Letizi (PhD, Avvocato, Dottore Commercialista e Revisore Legale, Consulente Globale Nazioni Unite, Commissione europea e Consiglio d'Europa, Autore), Egidio Bencivenni (Ingegnere) e Adolfo Le Pera (PhD, Chimico)*

## TRASPORTO RIFIUTI

### Rifiuti e confisca del mezzo: il terzo proprietario deve dimostrare la buona fede

Luigi Imperato

#### Il Caso

Il Tribunale di Cosenza in data 19.09.2024 aveva rigettato la richiesta di riesame avanzata dal terzo interessato avverso il decreto emesso dal G.I.P. del Tribunale di Paola, che nell'ambito del procedimento penale a carico dell'indagato, coniuge della ricorrente, aveva ordinato il sequestro preventivo del veicolo, di proprietà del soggetto terzo ed utilizzato per l'illecita raccolta ed il trasporto di rifiuti non pericolosi, consistenti in sedie in plastica, materassi deteriorati ed altri rifiuti ingombranti.

Avverso detto decreto proponeva riesame il terzo interessato, deducendo quale unico motivo di ricorso l'inosservanza e l'erronea applicazione dell'art. 256, comma 1 del D.Lgs. n. 152/2006, ritenendo configurabile nel caso di specie, soltanto l'illecito amministrativo, di cui all'art. 258, comma 4 del Testo Unico in materia ambientale, attesa la natura occasionale del trasporto. Cass. Pen. Sez. III, Sent. 28.04.2025, n. 16088

#### La nota

Il pronunciamento della Suprema Corte risulta di notevole rilevanza, in quanto delinea gli ambiti normativi entro i quali è ammissibile la possibilità di ricorso da parte del terzo interessato, inteso quale soggetto estraneo al reato, nell'ipotesi di sequestro preventivo finalizzato alla confisca.

Preliminarmente, i Giudici di legittimità ricordano che in base all'art 259, comma 2 del D.Lgs. n. 152/2006: "alla sentenza di condanna, o a quella emessa ai sensi dell'art. 444 del codice di procedura penale, per i reati relativi al traffico illecito di cui al comma 1 o al trasporto illecito di cui agli artt. 256 e 258, comma quattro, consegue obbligatoriamente la confisca del mezzo di trasporto".

Orbene, sempre secondo la Suprema Corte, in questi casi si ha una vera e propria inversione dell'onere della prova, nel senso che ogni qualvolta si versa in ipotesi di illecita gestione dei rifiuti, per evitare la confisca obbligatoria del veicolo di trasporto utilizzato per commettere il reato spetta al soggetto terzo estraneo al reato provare la sussistenza della sua buona fede o comunque che l'uso illecito del mezzo è avvenuto a sua insaputa ed in ogni caso per cause non ascrivibili ad un suo comportamento negligente.

Sul punto, la Corte di Cassazione ribadisce quanto già affermato da Cass. Pen., Sez. III, Sent. 10/11/2023, n. 50304, secondo cui: “In tema di illecita gestione dei rifiuti, al fine di evitare la confisca obbligatoria del mezzo di trasporto utilizzato per commettere il reato, incombe sul terzo estraneo al reato, individuabile in colui che non ha partecipato alla commissione dell’illecito ovvero ai profitti che ne sono derivati, l’onere di provare la sua buona fede ovvero che l’uso illecito del mezzo gli era ignoto e non collegabile ad un suo comportamento negligente”[1]

Ciò determina che il terzo estraneo al reato non ha alcuna legittimazione per poter interloquire circa la sussistenza del reato-presupposto del fermo reale, sia ai fini della confisca, sia da un punto di vista del sequestro preventivo quale misura ad essa propedeutica.

A fortiori non può interloquire il soggetto terzo estraneo al reato, allorquando è provato che ha ricevuto un vantaggio immediato e diretto dal reato stesso.

Precisata la figura del terzo estraneo al reato, in relazione alla opponibilità del sequestro preventivo finalizzato alla confisca obbligatoria del veicolo utilizzato per il trasporto illecito di rifiuti, la Suprema Corte affronta comunque lo specifico ed unico motivo di gravame, proposto dalla ricorrente, attinente la non configurabilità del reato, di cui all’art 256, comma 1 del D.lgs. n. 152/2006 in presenza di un solo trasporto. Orbene, nel ritenere manifestamente infondata la questione proposta, i Giudici di legittimità precisano che il reato previsto dall’art. 256, comma 1 del Testo unico ambientale è invece configurabile anche in presenza di un solo trasporto, distinguendosi in questo dalla fattispecie di gestione illecita di rifiuti, di cui all’art. 260 del D.Lgs. n. 152/2006, che sanziona più gravemente la continuità dell’attività illecita[2]. Solo la assoluta occasionalità del trasporto rende il fatto atipico ed esclude il reato nella sua materiale sussistenza.

Apparentemente quanto affermato dai Giudici di legittimità potrebbe apparire come una contraddizione in termini, tuttavia la Corte di Cassazione sul punto ha indicato una serie di criteri per determinare la natura occasionale delle condotte di gestione dei rifiuti, precisando all’uopo che tale occasionalità è strettamente legata alla qualificazione della fattispecie penale in termini di reato comune o proprio, e, di conseguenza, alla dimensione delle attività di gestione.

A tal proposito, i Giudici della nomofilachia, richiamando una serie di arresti giurisprudenziali affermano come la non occasionalità della condotta può essere desunta dall’esistenza di una minima organizzazione dell’attività, dal quantitativo dei rifiuti gestiti, dalla predisposizione di un veicolo adeguato e funzionale al loro trasporto, nonché dal fine di profitto perseguito dall’autore[3].

Altra importante precisazione fornita dalla Suprema Corte attiene l’individuazione del soggetto attivo del reato, di cui all’art. 256, comma 1 del D.lgs. n. 152 del 2006, da intendersi come fattispecie criminosa che può essere consumata da chiunque ponga in essere una delle condotte alternative prevista dalla norma e non neces-

sariamente solo da colui il quale svolge in modo prevalente le attività di raccolta, trasporto, recupero e smaltimento di rifiuti.

Secondo i Giudici di legittimità, dunque, il reato di attività di gestione di rifiuti non autorizzata, contrariamente da quanto ritenuto in dottrina, non ha natura di reato proprio o quantomeno a soggettività ristretta integrabile solo da soggetti che esercitano in modo professionale una attività di gestione di rifiuti, bensì costituisce una ipotesi di reato comune che può essere commessa che può essere commessa anche da chi svolge attività di gestione dei rifiuti in modo secondario o consequenziale all'esercizio di una attività primaria diversa[4].

In conclusione, il criterio discrezionale che determina la rilevanza penale del fatto è strettamente legato al trasporto di rifiuto in quanto tale e non alla qualifica soggettiva rivestita dall'autore del reato.

In applicazione dei suesposti principi interpretativi, i Giudici di legittimità pur essendo provata l'estraneità della ricorrente al procedimento ed al reato contestato, hanno comunque dichiarato inammissibile il ricorso essendo invece risultata insussistente la buona fede della stessa ovvero l'utilizzo inconsapevole e incolpevole del veicolo di sua proprietà da parte del marito per il trasporto dei rifiuti e per di più non eccedendo alcuna censura sul punto, rendendo in questo modo del tutto generico il ricorso.

*Luigi Imperato, Avvocato Penalista, Professore di Diritto Penale del Lavoro nell'Università degli Studi "G. Marconi" di Roma.*

[1] In senso conforme: Cass. Pen., Sez. III, Sent., 06/04/2023, n. 24942, in *Ambiente e sviluppo*, 2023, 8-9, 547; Cass. Pen., Sez. III, Sent., 29/03/2019, n. 23818, in *Ambiente e sviluppo*, 2019, 7, 561; Cass. Pen., Sez. III, Sent., 07/10/2015, n. 51001, in *Ambiente e sviluppo*, 2016, 2, 139.

[2] Cass. Pen., Sez. III, Sent., 02.10.2014, n. 8979, secondo cui. "Ai fini della configurabilità del reato di cui all'art. 256, comma primo, lett. a), del D.Lgs. n. 152 del 2006, è sufficiente anche una sola condotta di trasporto non autorizzato di rifiuti da parte dell'impresa che li produce"; nello stesso senso: Cass. Pen., Sez. III, Sent., 11/02/2016, n. 8193; Cass. Pen., Sez. III, Sent., 15/12/2016, n. 41529.

Inizio modulo

Fine modulo

[3] Cass. Pen., Sez. III, Sent., 07/01/2016, n. 5716, in *Ambiente e sviluppo*, 2017, 2, 98, nota di PAONE; in senso conforme: Cass. Pen., Sez. III, Sent., 04/07/2017, n. 36819; Cass. Pen., Sez. III, Sent., 26/01/2021, n. 4770, in *Studium juris*, 2021, 10, 1249.

[4] Cass. Pen., Sez. III, Sent., 11/02/2004, n. 16695, in *Riv. Pen.*, 2005, 227; Cass. Pen., Sez. III, Sent., 15/01/2008, n. 7462; Cass. Pen., Sez. III, Sent., 25/05/2011, n. 24431, in *Ambiente e sviluppo*, 2012, 3, 270; Cass. Pen., Sez. III, Sent., 04/06/2013, n. 29077; Cass. Pen., Sez. III, Sentenza, 07/01/2016, n. 5716.

## DIRETTIVA CSRD

# Rendicontazione di sostenibilità, profili giuridici e penali

*Girolamo Matranga e Riccardo Lucev*

### Premessa

Con il recepimento della Direttiva (UE) 2022/2464 (Corporate Sustainability Reporting Directive – CSRD) attraverso il D.Lgs. 6 settembre 2024, n. 125, l'ordinamento italiano ha introdotto un obbligo strutturato e vincolante di rendicontazione di sostenibilità per una vasta platea di imprese.

Questa riforma si colloca nell'ambito delle politiche dell'Unione Europea per promuovere la transizione ecologica, la responsabilità sociale e la trasparenza della governance (ESG), quali pilastri di un nuovo modello economico improntato alla sostenibilità ambientale ed alla protezione degli stakeholder. L'intervento legislativo, infatti, si pone l'obiettivo di uniformare le prassi informative societarie in tutta l'Unione, ampliando la platea dei soggetti obbligati alla rendicontazione, potenziando gli standard qualitativi dei dati e introducendo forme di controllo e responsabilità più rigorose in grado di disincentivare pratiche elusive, opache o di greenwashing.

Si tratta di un passaggio cruciale dal regime volontario previsto dal D.Lgs. 254/2016 (oggi abrogato) a un sistema vincolato, strutturato e standardizzato, che assegna nuovi doveri agli amministratori, ai revisori e agli organi di controllo, con rilevanti implicazioni giuridiche e potenziali ricadute penali.

Il nuovo obbligo di rendicontazione non riguarda solo le imprese di grandi dimensioni, ma anche le PMI quotate, i gruppi societari rilevanti e le società madri extra-UE con significativa attività sul territorio dell'Unione. Nel dettaglio, a partire dal 2025 l'obbligo di presentazione del c.d. "bilancio di sostenibilità" si applica a tutte le società quotate in UE che abbiano, alternativamente, più di 250 di dipendenti, un ammontare di ricavi netti superiore a 40 milioni di euro, o un totale attivo di stato patrimoniale pari 20 milioni di euro.

### La relazione sulla gestione ed i contenuti sulla sostenibilità

In termini sostanziali, la rendicontazione di sostenibilità deve essere inserita in una sezione specifica della relazione sulla gestione e deve contenere informazioni dettagliate sugli impatti ambientali, sociali e di governance dell'attività

d'impresa. Il documento deve descrivere il modello aziendale, la strategia e i piani per il clima, i principali rischi ESG, le attività di due diligence, le politiche adottate e i risultati ottenuti.

Particolare attenzione viene dedicata alla catena del valore ("Value Chain"), che va inclusa nel perimetro della rendicontazione secondo criteri di "doppia materialità", tenendo cioè conto sia dell'impatto dell'impresa sull'ambiente e la società, sia dell'influenza di fattori ESG sui risultati aziendali. In questo senso, notevole importanza assumono gli standard europei di rendicontazione (ESRS), redatti in conformità alla direttiva, che mirano a garantire comparabilità e trasparenza informativa, rafforzando la qualità dell'informazione resa agli stakeholder.

In questo contesto, uno dei passaggi più significativi della disciplina è costituito dall'obbligo, per i primi tre anni, di adottare il principio del "comply or explain" in relazione alle informazioni sulla catena del valore: le imprese dovranno documentare gli sforzi compiuti per ottenere tali dati, spiegare i motivi dell'eventuale indisponibilità degli stessi e illustrare le strategie per colmare tali lacune.

### **Il revisore della conformità alla sostenibilità**

Sul piano delle verifiche, la vera innovazione risiede nell'introduzione di una nuova figura professionale, il "revisore della sostenibilità", incaricato di attestare la conformità della rendicontazione ESG secondo i criteri normativi e gli standard ESRS. Egli può anche ricoprire la carica di revisore legale incaricato della revisione legale del bilancio, oppure svolgere la propria funzione da consulente esterno, purché abilitato ai sensi del D.Lgs. 39/2010. L'incarico, inoltre, può essere anche assunto da una società di revisione legale, a condizione che l'attestazione di conformità sia firmata da un revisore abilitato alla rendicontazione di sostenibilità.

Tale attestazione deve essere redatta secondo uno schema preciso e deve indicare la portata dell'attività svolta, i limiti eventualmente incontrati e le conclusioni raggiunte. È importante notare che il revisore ha ampi poteri e notevole discrezionalità, ben potendo accedere a tutti i documenti necessari, eseguire controlli e ottenere ogni informazione utile all'espletamento del mandato.

In tale prima fase, l'attività del revisore si inquadra nell'ambito del principio di sostenibilità di cui al nuovo SSAE (Principio di Attestazione della Rendicontazione di Sostenibilità - Standard on Sustainability Assurance Engagement - SSAE (Italia)), introdotto con la determina del Ragioniere generale dello Stato prot. n. RR 13 del 30 gennaio 2025 e riguardante le responsabilità del soggetto incaricato della attestazione sulla rendicontazione di sostenibilità, ai sensi dell'articolo 11, comma 2-bis, del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, come modificato dal decreto legislativo 6 settembre 2024, n. 125. Il Principio

entra in vigore per gli incarichi di attestazione della conformità della rendicontazione di sostenibilità relativi ai periodi amministrativi che iniziano in data 1° gennaio 2024 o successivamente.

Si specifica che allo stato attuale, il soggetto preposto alla revisione della conformità della rendicontazione di sostenibilità, applica il SSAE, unitamente al principio internazionale sugli incarichi di assurance (ISAE) n. 3000 (Revised) per le parti che si riferiscono a un incarico finalizzato ad acquisire un livello di sicurezza limitato (“limited assurance”), dunque di portata ed ampiezza più contenuta rispetto ai lavori cosiddetti di “reasonable assurance” nei quali ben più ampie sono la natura e la estensione delle verifiche, condotte dal revisore.

### **Profili di responsabilità e prime considerazioni**

Per quanto concerne la responsabilità di quanto dichiarato nella rendicontazione di sostenibilità, per espressa previsione essa ricade in prima battuta sugli amministratori. A ciò, tuttavia, si accompagna la responsabilità propria del revisore, che non è soltanto tecnica ma anche giuridica, soprattutto laddove emerga una attestazione sulla conformità dolosamente errata.

Infatti, pur in assenza di un espresso richiamo agli articoli 2621 e 2622 del codice civile (che disciplinano i reati di false comunicazioni sociali), il Decreto non esclude in astratto la loro applicabilità (che costituisce, tra l'altro, un presupposto per la responsabilità dell'ente ai sensi del D.Lgs. 231/2001). È proprio su questo punto che si è innescato un intenso dibattito dottrinale e istituzionale, poiché l'iniziale schema di decreto di recepimento della CRSD operava proprio un espresso rinvio alle norme in materia di false comunicazioni sociali: a tal proposito, le osservazioni di Confindustria alla consultazione pubblica del MEF hanno invece sottolineato l'inopportunità di trattare le informazioni non finanziarie alla stregua di quelle contabili, rilevando la natura spesso prospettica, qualitativa e non verificabile delle informazioni ESG. Nel medesimo senso, d'altronde, è stato correttamente osservato che l'applicazione della fattispecie di “falso in bilancio” alle ipotesi in esame violerebbe il principio cardine di diritto penale del divieto di analogia in malam partem.

A ben vedere, gli elementi legati ai piani climatici, agli obiettivi di decarbonizzazione, alle valutazioni di impatto sociale sono per loro natura soggetti a mutamenti, margini di discrezionalità e difficoltà di controllo. Pertanto, l'applicazione meccanica delle norme penali in materia societaria potrebbe portare a effetti distorsivi e soprattutto a sanzioni ingiustificate. Sul punto, per esempio, Confindustria ha proposto di introdurre specifiche clausole di esclusione della punibilità per le false informazioni fornite da terzi, per la mancata inclusione di dati su soggetti non controllati o per l'errata previsione di scenari futuri, salvo dolo manifesto.

Un profilo potenzialmente rilevante nel contesto del presente dibattito riguarda anche le modifiche apportate dallo stesso Decreto al T.U.F.: in particolare, si segnala l'introduzione del comma 1-quater all'art. 154-ter, che impone agli emittenti quotati l'obbligo di includere nella relazione sulla gestione la rendicontazione di sostenibilità redatta in conformità alle disposizioni del Decreto. La violazione degli obblighi previsti dall'art. 154-ter T.U.F. – ora comprensivi anche di quelli relativi alla sostenibilità – è sanzionata in via amministrativa ai sensi dell'art. 193 T.U.F., che prevede un articolato regime sanzionatorio per persone fisiche e giuridiche (dichiarazione pubblica, ordine di rimozione delle infrazioni, sanzione pecuniaria).

Tuttavia, l'art. 193 T.U.F. si apre con una clausola di riserva, in base alla quale le sanzioni amministrative per le violazioni delle disposizioni in materia di rendicontazione di sostenibilità – secondo il combinato disposto degli artt. 154-bis e 193 T.U.F. – si applicano «salvo che il fatto costituisca reato». Tale clausola, dunque, rappresenta un ulteriore nodo interpretativo nel dibattito sulla possibile configurabilità dei reati di false comunicazioni sociali attraverso la rendicontazione di sostenibilità.

Un ulteriore strumento di protezione è senz'altro rappresentato dal Modello di organizzazione, gestione e controllo previsto dal D.Lgs. 231/2001, che assume oggi un ruolo centrale anche per la prevenzione dei rischi ESG.

Infatti, se la rendicontazione di sostenibilità dovesse costituire il mezzo per commettere un reato presupposto ai sensi del decreto 231, l'ente in primis potrebbe essere chiamato a rispondere a meno che non dimostri di aver adottato ed efficacemente attuato un Modello 231 adeguato. Ne consegue che, ai fini di una corretta compliance, le imprese dovranno integrare nei propri sistemi di controllo interno, presidi di reperibilità, riscontrabilità e verificabilità delle informazioni ESG da fornire nella loro rendicontazione sulla sostenibilità. Fattori mitiganti da richiamare, anche nei propri modelli organizzativi per assumere la connotazione di presidi specifici adottati dall'Ente per accertare la corretta raccolta, elaborazione e verifica delle informazioni ESG, prodotte dalle funzioni competenti.

Il ruolo del revisore, in tale contesto, si arricchisce di ulteriori responsabilità: da un lato, deve accertare la completezza e la correttezza delle informazioni (seppure, come detto, la sua relazione di conformità alla sostenibilità è di tipo "limited assurance"); dall'altro, deve acquisire informazioni che lo portino, ragionevolmente ad escludere, l'assenza di violazioni sistemiche o omissioni dolose. Ulteriori profili penali rilevanti, che però impattano perlopiù gli amministratori, possono scaturire da ipotesi di truffa (art. 640 c.p.) o frode in commercio (art. 515 c.p.), specialmente nei casi di greenwashing, ossia quando le dichiarazioni ESG sono usate per ingannare investitori, consumatori o partner commerciali. Oppure ancora: nel contesto delle società quotate, la diffusione di notizie false

potrebbe comunque rilevare ai sensi dell'art. 185 del T.U.F. (manipolazione del mercato), tenuto conto della pubblicità delle informazioni veicolate nella rendicontazione di sostenibilità e della loro potenziale price sensitivity.

Dal punto di vista strettamente amministrativo, invece, il decreto prevede sanzioni altrettanto rilevanti per l'inosservanza delle disposizioni previste nel T.U.F.: fino a 2,5 milioni di euro per le persone giuridiche e fino a 150.000 euro per le persone fisiche nei primi due anni di applicazione, con possibilità di raggiungere 10 milioni di euro o il 5% del fatturato in regime ordinario. A ciò si aggiungono le sanzioni previste dall'art. 193 del T.U.F. ed il potere della CONSOB di ordinare la pubblicazione di rettifiche o integrazioni. Analoghe sanzioni pecuniarie sono previste nei confronti dei revisori per i primi due anni dall'entrata in vigore del Decreto, per le ipotesi di irregolarità nell'attestazione di conformità della rendicontazione della sostenibilità (rispettivamente, 50.000 euro per i revisori e 125.000 euro per le società di revisione).

## Conclusioni

L'introduzione della rendicontazione obbligatoria di sostenibilità rappresenta un momento di svolta per il diritto societario e per la governance delle imprese. Se da un lato il legislatore ha scelto un approccio prudente sul fronte penale, privilegiando sanzioni amministrative e un graduale adattamento del sistema, dall'altro lato la responsabilità sostanziale (e penale) degli amministratori e dei revisori non risulta del tutto delineata. Al pari di quella che incombe peraltro sul Collegio Sindacale e sugli altri organi di controllo interno ed esterno delle entità.

La posta in gioco è alta: la reputazione dell'impresa, la fiducia degli investitori, l'accesso ai capitali e, non da ultimo, il rispetto delle aspettative crescenti della società civile. Il rischio, tutt'altro che teorico, è che una rendicontazione inadeguata possa aprire le porte non solo a sanzioni, ma anche ad un serio danno reputazionale e, nei casi più gravi, a procedimenti penali.

Questi anche in capo a chi concorre con il proprio operato a tramutare in sostenibili informazioni che non lo sono e dunque anche ai consulenti che supportano a qualunque titolo le organizzazioni in questo passaggio alla sostenibilità, aspetto che seppure possa apparire affascinante e necessario nel nuovo approccio ai fattori ESG, è oggi, oggettivamente complesso e dai contorni non del tutto sempre comprensibili (si pensi ad esempio alle centinaia di indicatori che l'applicazione degli ESRS comporta). Il nuovo paradigma richiede dunque un cambio di passo, culturale e professionale, nella gestione dell'informazione non finanziaria, con una visione integrata e trasparente dell'impresa e del suo impatto sul mondo. Cambio culturale ed etico a cura di tutte le controparti coinvolte.

## FISCO

# IVA con aliquota ridotta per il trasporto dei rifiuti in discarica

Giovanni Parente

La stretta Iva con l'applicazione dell'aliquota ordinaria al 22% disposta dal 1° gennaio con la manovra 2025 (legge 207/2024) per i conferimenti in discarica e l'incenerimento senza recupero efficiente di energia di rifiuti urbani e di rifiuti speciale non si applica alla fase antecedente del trasporto. Che quindi conserva l'aliquota Iva ridotta del 10 per cento. È quanto emerge dalla risposta del ministero dell'Economia in commissione Finanze alla Camera a un'interrogazione presentata dalla Lega (prima firmataria Silvana Andreina Comaroli).

Secondo il quesito posto nell'interrogazione il nuovo testo del punto 127-sexiesdecies) della Parte III della Tabella A allegata al decreto Iva (Dpr 633/1972), con l'inciso «esclusi il conferimento in discarica e l'incenerimento senza recupero efficiente di energia» sembrerebbe escludere espressamente dall'aliquota agevolata solo le due operazioni di smaltimento definitivo dei rifiuti, ritenendo applicabile alle altre prestazioni di servizi l'aliquota Iva del 10 per cento.

In primo luogo, la risposta dell'Economia premette che la relazione illustrativa alla manovra, intervenuta a delimitare l'ambito applicativo dell'agevolazione, chiarisce che l'innalzamento dell'aliquota Iva, dal 10 per cento al 22 per cento, per le attività di smaltimento in discarica e di incenerimento senza efficiente recupero di energia dei rifiuti, risponde alla finalità di eliminare un «sussidio ambientale dannoso», in coerenza con il disposto delle direttive unionali in tema di economia circolare, a mente delle quali lo smaltimento in discarica dovrebbe costituire un'opzione residuale.

Per la nozione di «conferimento» in discarica – spiega il ministero dell'Economia nella risposta - non esiste una disposizione legislativa che ne fornisca la definizione espressa. L'attività di conferimento in discarica non è, infatti, definita specificamente dal Codice dell'ambiente. In particolare, l'articolo 183 del Codice, alla lettera n) si limita a definire la «gestione» dei rifiuti come «la raccolta, il trasporto, il recupero, compresa la cernita, e lo smaltimento dei rifiuti, compresi la supervisione di tali operazioni e gli interventi successivi alla chiusura dei siti di smaltimento, nonché le operazioni effettuate in qualità di commerciante o intermediari. Non costituiscono attività di gestione dei rifiuti le operazioni

di prelievo, raggruppamento, selezione e deposito preliminari alla raccolta di materiali o sostanze naturali derivanti da eventi atmosferici o meteorici o vulcanici, ivi incluse mareggiate e piene, anche ove frammisti ad altri materiali di origine antropica effettuate, nel tempo tecnico strettamente necessario, presso il medesimo sito nel quale detti eventi li hanno depositati».

Per risolvere i dubbi interpretativi l'Economia si è rivolta al ministero dell'Ambiente e della sicurezza energetica (Mase). E, per quest'ultimo, la locuzione «conferimento» ricorre sia nel Codice dell'ambiente (Dlgs 152/2006) sia nel Dlgs 36/2003, per indicare l'azione di «consegna» dei rifiuti che avviene tra i soggetti a vario titolo impegnati nel ciclo di gestione dei rifiuti. Il Mase precisa che l'esclusione dell'Iva agevolata interessa solo l'operazione di consegna dei rifiuti a un impianto di discarica e non anche la fase antecedente del trasporto che, non essendo espressamente prevista come esclusione dalla norma, deve essere considerato rientrante nelle «prestazioni di gestione» con Iva agevolata. E, conclude la risposta all'interrogazione, l'operazione di trasporto rientra nella definizione di «gestione dei rifiuti» (articolo 183, comma 1, lettera n, del Dlgs 152/2006).